



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Oggetto: Risposta all'interrogazione del Consigliere avv. Elena Biasin acquisita agli atti giusto Prot. n. 88934 del 20/11/2024)

Egregio avv. Elena Biasin,
facendo seguito alla Sua interrogazione prot. n. 88934 del 20/11/2024, si espone quanto riferito dagli uffici per le rispettive parti di competenza.

- Ufficio sport, in merito agli aspetti amministrativi.

In merito alla richiesta di calendarizzazione delle attività della Commissione giudicatrice, si rimanda agli adottati provvedimenti di aggiudicazione (det. n. 4061 del 27.11.2024) e di autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto (4094 del 28.11.2024), cui è seguita poi la consegna dell'impianto mediante sottoscrizione del relativo verbale in data 10.12 u.s.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dell'operatore economico Rhodigium Nuoto alla gara, si trasmette la corrispondenza intercorsa fra uffici prima dell'avvio della gara, da cui è possibile evincere, al punto 3, quanto era stato approfondito in merito.

- Avvocatura Civica, in merito all'andamento del contenzioso con Rhodigium Nuoto.

In data 20.12.2022 il Comune di Rovigo ha depositato presso il Tribunale di Rovigo ricorso per ingiunzione, con il quale ha chiesto l'emissione, nei confronti delle società Padova Nuoto s.r.l. società dilettantistica e Rhodigium Nuoto 2006 SSD a r.l., di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per Euro 2.553.358,34, oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo saldo, spese e competenze legali.

Il Tribunale di Rovigo ha quindi accolto il ricorso - iscritto nel Ruolo Generale al n. 2565/2022 - emettendo, in data 23.01.2023, il decreto ingiuntivo n. 93/2023, non provvisoriamente esecutivo, con il quale ha ingiunto a Padova Nuoto e Rhodigium Nuoto di pagare al Comune di Rovigo:

- "1. la somma di € 2.553.358,34;*
- 2. gli interessi come da domanda;*
- 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate, in € 9.654,00 per onorari, in € 870,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;"*

Il citato decreto ingiuntivo è stato notificato a Padova Nuoto e Rhodigium Nuoto il medesimo 23.01.2023 e avverso di esso le società ingiunte hanno proposto opposizione avanti al Tribunale di Rovigo con ricorso *ex art. 447-bis c.p.c.*, notificato al Comune di Rovigo, unitamente a decreto di fissazione udienza, in data 20.03.2023. Il giudizio è iscritto nel Ruolo Generale del Tribunale di Rovigo al n. 638/2023.

Il Comune di Rovigo si è costituito nel giudizio di opposizione in data 08.09.2023, depositando propria memoria difensiva. La prima udienza, prevista per il giorno 22.11.2023, si è svolta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., mediante deposito di note di trattazione scritta da parte di ambedue le parti in data 20.11.2023.

All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato, e la riserva è stata sciolta in data 02.12.2023, con ordinanza che ha fissato udienza *ex art. 429 c.p.c.* per la discussione orale e la decisione della causa per il

giorno 05.06.2024, contestualmente concedendo alle parti termine fino al 20.04.2024 per il deposito di memorie conclusive. Entrambe le parti hanno quindi depositato propria memoria in data 19.04.2024, ma, con successiva ordinanza del 06.05.2024, il Giudice ha rinviato l'udienza fissata per il 05.06.2024 al 29.01.2025. Ad oggi si è in attesa di tale udienza.

Risulta altresì ad oggi pendente avanti al Tribunale di Rovigo, *sub* R.G. 1918/2022, il ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., intrapreso da Rhodigium Nuoto e Padova Nuoto con ricorso notificato al Comune di Rovigo il 13.10.2022. In particolare, allo stato le operazioni di accertamento peritale risultano concluse e sono in corso trattative tra le parti, con l'ausilio del CTU, per la conclusione di un accordo conciliativo.

Per quanto riguarda, invece, il contenzioso avanti al Giudice Amministrativo, si espone quanto segue.

In data 28.06.2024 è stato notificato al Comune di Rovigo, da parte della società Rhodigium Nuoto 2006 s.s.d. a r.l., ricorso avanti al T.A.R. Veneto per l'annullamento, previa sospensione:

“- del provvedimento del 21.6.2024, prot. n. 50005, a firma del RUP, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara individuata dal codice CIG B17BA6E8CC “in quanto l'offerta corredata dal PEF risulta incongruente e conseguentemente non attendibile, con possibile perdita di affidabilità e realizzabilità della stessa” (doc. 1);

- del provvedimento di aggiudicazione della gara (allo stato non ancora conosciuto) in favore del controinteressato;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi espressamente comprese la richiesta di giustificazioni per offerta anomala del RUP del 20.6.2024, prot. n. 0049572 (doc. 2), il resoconto della seduta pubblica del 17.06.2024 e successiva richiesta di chiarimenti, prot. n. 49024/2024, menzionati nella suddetta richiesta di giustificazioni e non conosciuti dalla ricorrente;”, nonché per la condanna “del Comune di Rovigo, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra lo stesso e il controinteressato, a disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente con il subentro della medesima nell'esecuzione del contratto.”.

Nel ricorso, depositato in data 03.07.2024 e iscritto nel R.G. al n. 848/2024, il Comune di Rovigo si è costituito in data 04.07.2024, giusta determinazione dirigenziale di incarico n. 111 del medesimo 04.07.2024, depositando documenti e memoria difensiva in data 08.07.2024.

All'udienza in camera di consiglio del 10.07.2024, la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata, su istanza della ricorrente, all'udienza del 04.09.2024, al fine di consentire al Comune di Rovigo di determinarsi sull'istanza di accesso agli atti di gara presentata il 24.06.2024 dalla stessa Rhodigium.

L'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, e particolarmente all'offerta del R.T.I. concorrente, è stato quindi consentito dall'Amministrazione comunale con nota prot. 55931/2024 del 12.07.2024.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25.07.2024 e depositato l'08.08.2024, la ricorrente ha proposto nuove censure avverso gli atti già in precedenza impugnati, reiterando l'istanza cautelare già formulata.

Inoltre, con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30.08.2024 e depositato il 02.09.2024, Rhodigium ha impugnato la determinazione del Dirigente Settore Appalti e Gare n. 2724 del 07.08.2024, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione della concessione al R.T.I. con capogruppo la società Pool 4.0 s.r.l. (costituita in giudizio quale controinteressata), chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare.

Il 02.09.2024 il Comune di Rovigo ha depositato ulteriori documenti e memoria difensiva.

All'udienza camerale del 04.09.2024 la trattazione della domanda cautelare è stata ulteriormente rinviata, alla luce dell'avvenuta presentazione di ulteriori motivi aggiunti in data 30.08.2024 e della conseguente necessità di garantire il rispetto dei termini di legge per la difesa, all'udienza camerale del 18.09.2024.

Le parti hanno quindi depositato memorie difensive in data 16.09.2024 e, alla citata udienza del 18 settembre, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il T.A.R. Veneto ha quindi definito la controversia con la sentenza n. 2376/2024, pubblicata in data 09.10.2024, con la quale ha accolto il ricorso, per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati, e ha compensato tra le parti le spese di lite.

Tale sentenza è stata notificata al Comune di Rovigo da Rhodigium il 10.10.2024 ed è quindi passata in giudicato il 09.11.2024.

Con l'auspicio di avere fornito i chiarimenti oggetto della Sua interrogazione prot. n. 88934 del 20/11/2024, si porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLO SPORT

Andrea Bimbatti

Firmato Digitalmente